REGOLAMENTO (CEE) N. 838/75 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1975

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1579/70 che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

considerando che, nella nota (3) dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1579/70 della Commissione, del 4 agosto 1970, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1758/74 (4), sono indicati i prezzi franco frontiera spagnola che devono essere rispettati per alcuni formaggi in provenienza dalla Comunità affinché tali prodotti possano beneficiare dell'applicazione di un dazio regolatore fisso alla loro ammissione in Spagna ;

considerando che, in seguito all'aumento del prezzo del latte in Spagna, tale paese ha chiesto l'accordo della Comunità per un aumento dei prezzi d'entrata spagnoli di taluni formaggi ; che, in esito a negoziati nell'ambito del GATT, la Comunità ha accettato una certa quota d'aumento ;

considerando che, con una maggiorazione dei prezzi d'entrata, risultano più elevati anche i prezzi franco frontiera spagnola che devono essere rispettati ; che occorre pertanto modificare in conformità la nota (3) dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1579/70 ;

considerando che la Spagna ha esteso ad altri formaggi il regime del prezzo d'entrata e del prezzo minimo da rispettare all'importazione ; che occorre pertanto adeguare in conformità l'articolo 5 e gli allegati I, III e IV del regolamento (CEE) n. 1579/70 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1579/70 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 5*

Per i formaggi diversi da quelli di cui all'allegato I, il titolo particolare può essere rilasciato soltanto contro presentazione all'organismo emittente di una dichiarazione firmata dall'interessato e conforme al modello di cui all'allegato IV. »

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1579/70 è sostituito dal seguente :

« *ALLEGATO I*

Roquefort	Munster
Ricotta	Saint-Marcellin
Fromage de chèvre	Neufchâtel
Camembert	Limburger
Brie	Romadour
Taleggio	Herve
Maroilles	Harzer
Coulommiers	Fromage de Bruxelles
Carré de l'Est	Stracchino
Reblochon	Crescenza
Pont-l'Evêque	Robiola ».
Livarot	

Articolo 3

La nota (4) di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1579/70 è sostituita dalla seguente :

« (4) Questa dichiarazione si applica soltanto all'esportazione dei formaggi diversi da quelli menzionati all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1579/70.

Cette déclaration ne s'applique qu'aux exportations des fromages autres que ceux qui figurent à l'annexe I du règlement (CEE) nº 1579/70.

Diese Erklärung betrifft nur Ausfuhren von Käse, der nicht in Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 1579/70 aufgeführt ist.

This declaration applies only to exports of other cheeses than those specified in Annex I to Regulation (EEC) No 1579/70.

Denne erklæring anvendes kun ved udførsler af oste, som ikke er opført i bilag I til forordning (EØF) nr. 1579/70.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 5. 8. 1970, pag. 26.
(4) GU n. L 183 del 6. 7. 1974, pag. 44.

Esta declaración es aplicable solo a las exportaciones de quesos diferentes de los que figuran en el anexo I del reglamento (CEE) n. 1579/70. »

Articolo 4

La nota (3) di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1579/70 è sostituita dalla seguente :

« (3) I prezzi per 100 kg peso netto non devono essere inferiori a :

— 14 225 pesetas per i formaggi Emmental e Gruyère in forme intere della sottovoce 04.04 A I a) 1 della tariffa doganale spagnola,

— 15 380 pesetas per i formaggi Emmental e Gruyère in pezzi condizionati sotto vuoto di peso superiore a 1 kg, della sottovoce 04.04 A I b) 1 della tariffa doganale spagnola,

— 16 095 pesetas per i formaggi Emmental e Gruyère in pezzi condizionati sotto vuoto di peso uguale o inferiore a 1 kg e superiore a 75 g, della sottovoce 04.04 A I c) 1 della tariffa doganale spagnola,

— 12 189 pesetas per i formaggi a pasta erborinata della sottovoce 04.04 C 2 della tariffa doganale spagnola,

— 13 243 pesetas per i formaggi fusi fabbricati con Emmental o Gruyère delle sottovoci 04.04 D I a) e D I b) della tariffa doganale spagnola,

— 13 495 pesetas per i formaggi fusi fabbricati con Emmental o Gruyère della sottovoce 04.04 D I c) della tariffa doganale spagnola,

— 11 442 pesetas per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 a) della tariffa doganale spagnola,

— 11 686 pesetas per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 b) della tariffa doganale spagnola,

— 11 924 pesetas per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 c) della tariffa doganale spagnola,

— 12 189 pesetas per i formaggi Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino e Fiore sardo della sottovoce 04.04 G I a) 1 della tariffa doganale spagnola,

— 11 216 pesetas per il formaggio Cheddar di maturazione inferiore a tre mesi, della sottovoce 04.04 C I b) 1 della tariffa doganale spagnola,

— 12 493 pesetas per il formaggio Cheddar di maturazione superiore a tre mesi, della sottovoce 04.04 G I b) 1 della tariffa doganale spagnola,

— 12 189 pesetas per i formaggi Provolone, Asiago, Caciocavallo e Ragusano della sottovoce 04.04 G I b) 2 della tariffa doganale spagnola,

— 11 785 pesetas per il formaggio Edam olandese di prima qualità avente tenore minimo di materie grasse del 40 % in peso della sostanza secca e maturazione da 7 a 8 settimane, della sottovoce 04.04 G I b) 3 della tariffa doganale spagnola,

— 13 530 pesetas per i formaggi aventi tenore d'acqua, in peso, nella sostanza non grassa superiore a 62 % e inferiore o uguale a 72 %, della sottovoce 04.04 G I b) 5 della tariffa doganale spagnola,

— 13 530 pesetas per i formaggi aventi tenore d'acqua, in peso, nella sostanza non grassa superiore a 72 %, presentati in imballaggio di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, della sottovoce 04.04 G I c) 1 della tariffa doganale spagnola. »

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione